



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Procedimenti Disciplinari

Circolare Rep. 23/2014
Protocollo: n. 14266 VII/11 del 16/04/2014

Al Personale Tecnico Amministrativo

Ai Responsabili delle Strutture Universitarie

Oggetto: vademecum in materia di assenze per malattia del personale tecnico amministrativo.

Gentili colleghi, gentili docenti,
la presente circolare rappresenta un vademecum delle disposizioni normative in materia di assenze per malattia del personale tecnico amministrativo ed illustra, al contempo, i connessi adempimenti operativi. Raccoglie la normativa dettata dal CCNL Comparto Università e dal legislatore nazionale e la prassi contenuta nelle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica, per ultimo la circolare n. 2 del 17.02.2014.

1. SEGNALAZIONE DELL'ASSENZA PER MALATTIA.

Al fine di permettere l'inoltro per tempo ai soggetti competenti ad effettuare le visite fiscali che la legge impone di predisporre, si ricorda che il dipendente che si assenta per malattia **deve**:

- **segnalare** l'assenza al **Responsabile di struttura** (per il personale universitario convenzionato con il SSN, si intende il Responsabile della struttura assistenziale di assegnazione) entro la prima ora del proprio turno di lavoro al fine di permettere di organizzare il servizio in tempo utile per non arrecare disagi all'utenza (l'obbligo di comunicazione al Responsabile sussiste comunque anche nel caso in cui non ci sia apertura al pubblico in quel giorno);
- **avvertire** tempestivamente dell'assenza **l'Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e Procedimenti Disciplinari** entro le ore **09.00** del giorno di inizio e/o prosecuzione della malattia, per consentire l'eventuale accertamento medico-fiscale, specificando:
 - l'indirizzo presso cui il dipendente è degente;
 - la durata presunta dell'assenza.

La segnalazione all'ufficio competente può avvenire tramite una delle seguenti modalità alternative:

- inviando una e-mail all'indirizzo: assenze.malattia@unisi.it
- inviando un fax al numero 0577-232401
- lasciando un messaggio alla segreteria telefonica, attiva 24 ore, al numero 0577- 232301.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

A seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 55 *septies* del D. Lgs. 165/2001 il certificato di malattia è direttamente inviato dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, all'Inps attraverso una procedura telematica che prevede il contestuale inoltro all'Amministrazione universitaria.

L'invio telematico soddisfa l'obbligo, previsto dal CCNL in capo al dipendente, di recapitare il certificato medico ovvero di trasmetterlo all'Amministrazione entro 5 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia.

Si ricorda che l'attestazione medica telematica copre l'intera giornata lavorativa ed è necessaria anche per un solo giorno di malattia.

Il dipendente che intenda **riprendere servizio prima della scadenza** indicata sul certificato medico, potrà chiedere al medico di attivare la procedura prevista per la **rettifica** del certificato telematico con l'indicazione della nuova prognosi a limitazione della precedente.

2. USCITA ANTICIPATA PER INDISPOSIZIONE INTERVENUTA DURANTE L'ORARIO DI LAVORO

Nel caso in cui il dipendente debba uscire anticipatamente per indisposizione intervenuta durante l'orario di lavoro, potrà, a propria scelta, ricorrere ai seguenti istituti:

- **assenza giornaliera per malattia** se la relativa certificazione medica ha decorrenza dallo stesso giorno della parziale prestazione lavorativa (le ore lavorate sono comunque conteggiate);
- **permessi brevi soggetti a recupero**, di cui all'art. 34 del CCNL del 16/10/2008 del Comparto Università in caso di assenza dal servizio per un periodo inferiore o uguale alla metà dell'orario giornaliero;
- **riposi compensativi** (recupero di ore autorizzate);
- **permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari** (18 ore complessive annue), di cui al comma 2 dell'art. 30 del CCNL del 16 ottobre 2008, presentando idonea certificazione medica.

3. ASSENZE PER L'ESPETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI

In caso di assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, in base alla vigente normativa (art. 55 *septies*, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 165/2001¹, circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2008, circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 10/2011 e

¹ D. Lgs. n. 165/2001. Articolo 55-septies, comma 5-ter. *Controlli sulle assenze*. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014), il dipendente può ricorrere ai seguenti istituti:

- a. **permessi brevi soggetti a recupero**, di cui all'art. 34 del CCNL del 16/10/2008 del Comparto Università in caso di assenza dal servizio per un periodo inferiore o uguale alla metà dell'orario giornaliero. Tali permessi non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno. Tale limite è incrementato di ulteriori 18 ore annue nel caso di permessi richiesti per documentate esigenze di salute. L'effettuazione di visite specialistiche o di analisi cliniche può essere documentata anche dalla ricevuta fiscale;
- b. **ferie**;
- c. **permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari** (18 ore complessive annue), di cui al comma 2 dell'art. 30 CCNL del 16/10/2008, presentando idonea certificazione medica;
- d. **riposi compensativi** (recupero di ore autorizzate);
- e. **malattia giustificata mediante certificazione medica nei casi in cui ne ricorrono i presupposti (secondo l'orientamento della giurisprudenza: Cass.civ., n. 5027 del 5/9/1988; Cass. civ. n. 3578 del 14/6/1985)**. In questo caso le assenze in questione saranno trattate dall'Amministrazione come assenze giornaliere per malattia ai fini dell'applicazione della relativa disciplina (trattenute per la parte variabile dello stipendio nei primi 10 giorni ed assenze sommate al periodo di comporto). Si richiama l'avviso espresso dall'ARAN, che tiene conto dell'orientamento formatosi in giurisprudenza, secondo cui il ricorso alla malattia giustificata è consentito solo in presenza delle seguenti condizioni:
 - che la visita specialistica, la terapia o l'esame diagnostico, secondo le risultanze della certificazione rilasciata dal medico, siano legati ad uno stato patologico in atto;
 - che sia oggettivamente impossibile effettuare gli stessi al di fuori dell'orario di servizio;
 - che non sia possibile sottoporsi alle prestazioni di cui si tratta avvalendosi dell'istituto dei permessi brevi a recupero, in ragione della durata della prestazione medica cui il dipendente deve sottoporsi e dei vincoli di presenza obbligatoria individuati dall'art 34, comma 1, CCNL 2006/2009 (cfr. parere ARAN 795-20 A 1).

La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati gravi motivi personali o familiari), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (**attestazione di presenza**). L'attestazione di presenza, con indicazione, tra l'altro, del giorno e dell'ora di entrata e uscita del dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione, è consegnata al dipendente per il successivo inoltro all'Amministrazione oppure trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del medico o della struttura sanitaria.

Per il caso di **concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa**, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in questa ipotesi, il medico (individuato in base a



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

quanto previsto dall'art. 55 *septies*, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla circolare n. 7 del 2008, par.1) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'Amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2010) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono **sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro**, a fini di semplificazione è sufficiente la presentazione anche di un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'Amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

L'attestazione di presenza può essere documentata direttamente dal dipendente mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzando il modello allegato), redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000. In questo caso l'Amministrazione procederà a effettuare controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento, richiedendo alla Struttura sanitaria conferma scritta di quanto dichiarato dal dipendente.

4. CONTROLLI MEDICO FISCALI E SANZIONI

Il dipendente, assente per malattia, è tenuto:

- a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Amministrazione durante le **fasce di reperibilità** fissate dal D.P.C.M. n. 206 del 18/12/2009 e cioè:

dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 durante tutto il periodo della malattia, compresi i giorni non lavorativi e i giorni festivi.

- a **comunicare all'Amministrazione l'eventuale assenza dal domicilio** durante le suddette fasce di reperibilità per visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi la cui valutazione è rimessa all'Amministrazione di servizio.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Si rammenta che, per il caso di **assenza ingiustificata alla visita fiscale**, si applica l'art. 5 del D.L. n. 463 del 1983 comma 14, convertito nella L. 11.11.83 n. 638 che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito di relativo procedimento.

Il D.P.C.M. n. 206 del 18/12/2009 individua i dipendenti esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- infortuni sul lavoro
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

5. MALATTIA DOVUTA A GRAVE PATOLOGIA.

Ai sensi dell'art. 35 comma 14 del CCNL 2006-2009 in caso di **gravi patologie** che richiedano **terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti** sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.

Per potersi avvalere di tali benefici, il dipendente dovrà:

- presentare un'apposita **richiesta** all'Ufficio Gestione Risorse Umane, Relazioni Sindacali e Procedimenti Disciplinari (modulo reperibile sul portale web dell'Amministrazione) insieme alla **certificazione medica, rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria pubblica**, che attesti la grave patologia e, in modo chiaro e inequivocabile, le terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e la loro durata.

6. ASSENZE PER CURE TERMALI.

Occorre precisare che la normativa che disciplina la fruizione delle **cure termali** è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Dall'interpretazione della normativa vigente si desume che:

- **in via generale** il lavoratore può sottoporsi alle cure termali **solamente** nell'ambito del periodo di **ferie**, ovvero usufruendo dei **permessi ordinari** riconosciuti dal CCNL;
- **eccezionalmente** il lavoratore può imputare il periodo delle cure termali agli istituti dell'assenza per **malattia o della malattia per causa di servizio**, con applicazione della relativa disciplina, nel caso esistano effettive esigenze terapeutiche oppure riabilitative, su richiesta del medico specialista della ASL ovvero di medici dell'INAIL.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Riguardo gli aspetti procedurali, il dipendente che intende avvalersi del diritto alla fruizione di un ciclo di cure termali è tenuto a presentare **apposita istanza** (modulo reperibile sul portale web dell'Amministrazione) con allegata la **certificazione rilasciata dal medico dell'ASL o dell'INAIL** (solo in caso di infortunio o di malattia derivante da causa di servizio) indicante:

- la patologia in atto;
- l'idoneità terapeutica o riabilitativa della cura prescritta;
- che per la risoluzione della patologia stessa è giudicato determinante un tempestivo trattamento termale;
- il periodo entro cui tale trattamento va necessariamente effettuato e comunque non oltre 30 giorni dalla data della prescrizione medica..

L'Amministrazione, accertata la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della legge n. 412 del 1991, autorizza il dipendente ad assentarsi dal lavoro nel periodo richiesto per effettuare il prescritto ciclo di cure termali precisando che:

- l'assenza a tale titolo va considerata, ad ogni effetto, assenza per malattia, comune o derivante da causa di servizio;
- al rientro in servizio va prodotta idonea certificazione attestante le cure specificamente effettuate.

7. CURE ELIOTERAPICHE, CLIMATICHE E PSAMMOTERAPICHE (SABBIATURE).

Per espressa previsione legislativa non possono in alcun modo essere fruite dalla generalità dei lavoratori in periodi extra-feriali, salvo che tali cure siano espressamente richieste dai dipendenti **invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro, da ciechi, sordomuti e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 (67%)**, il cui stato invalidante risulti debitamente accertato con le procedure e nei modi previsti dalla vigente normativa (v. art. 13, comma 6, del D.L. n. 463/1983, cit.).

Il dipendente è tenuto a presentare, a corredo delle istanze per l'effettuazione delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, **la certificazione rilasciata da un medico specialista della ASL**, da cui risulti che la cura prescritta è rispondente ad effettive esigenze terapeutiche o riabilitative ed è strettamente correlata all'attuale stato dell'infermità invalidante.

Anche per le categorie di dipendenti di cui si tratta **l'eventuale imputazione a malattia** dell'assenza dal lavoro per la fruizione delle cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche comporta le conseguenze sopra ricordate quanto alle trattenute stipendiali ed al computo nel periodo di comparto.

Si rammenta infine che per tutti i casi sopra esaminati tra i periodi di cura e le ferie annuali deve intercorrere un **intervallo di almeno quindici giorni**.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

8. CONGEDO STRAORDINARIO PER CURE CORRELATE ALL'INFERMITÀ RICONTRATA A DIPENDENTI INVALIDI CIVILI CON RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA SUPERIORE AL 50%.

Il dipendente cui sia stata ascritta un'invalidità civile superiore al 50% - **sempreché le cure siano connesse all'infermità invalidante riconosciuta** – ha diritto ogni anno ad un congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni, anche non continuativi, su sua richiesta e previa autorizzazione della ASL competente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26 della Legge n. 118/1971 e 10 del D.Lgs. n. 509/1988.

Il dipendente che intenda fruire del beneficio in questione dovrà presentare la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa da parte della competente Commissione della ASL, della riduzione della capacità lavorativa e l'autorizzazione alle cure da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata, e cioè che le cure richieste sono collegate all'infermità invalidante quale desunta dalla documentazione agli atti e che le stesse vengono effettuate per effettive esigenze terapeutiche e riabilitative.

Per quanto riguarda la natura giuridica del congedo in esame, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la relativa assenza è riconducibile, di fatto, alla **malattia** e trova pertanto applicazione l'art. 71, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, in materia di riduzione del trattamento economico limitatamente ai primi dieci giorni di assenza per malattia.

L'assenza relativa alla fruizione del congedo in parola non si computa nel periodo di comporta (v. Ministero del Lavoro, circolare n. 40 del 2005 e risposta interpello n. 6893/2006) e, ai sensi del D.P.C.M. n. 206 del 18/12/2009 il lavoratore è escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità in quanto l'assenza è riconducibile ad uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta.

9. MALATTIA PROVOCATA DA TERZI.

Nel caso in cui l'infermità derivante da malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione, al fine di consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile diretta ad ottenere il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettera a), b) e c) art 35 CCNL 2006-2009, compresi gli oneri riflessi inerenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Ines Fabbro